

**Tar Campania**  
**Sentenza n. 1043**  
**Pubblicata il 21 agosto 2020**

[omissis]

1. Con atto ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione di somme di denaro, resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di x in data 09.10.2017, con la quale i Comuni di x, x e x sono stati condannati a pagare in suo favore la complessiva somma di Euro. 5.097,51. 2. Il ricorrente, a fronte del perdurante inadempimento del Comune di x che (a differenza degli altri enti locali condannati) non ha dato esecuzione alle statuizioni contenute nell'ordinanza, ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'integrale esecuzione dell'ordinanza in esame, con condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento in suo favore della somma dovuta nonché delle spese del presente giudizio. Il ricorrente ha altresì chiesto di: - disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione all'ordinanza in epigrafe; - condannare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), ad una somma determinata dal Collegio per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. 3. Non si è costituito l'intimato Comune di x. 4. All'esito dell'udienza camerale del 13 maggio 2020, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione, in calce alla formula esecutiva apposta sull'ordinanza ottemperanda, della persona alla quale è stata spedita, così come invece richiesto dall'art. 475 c.p.c.. 4.1. E' stato perciò assegnato alle parti, con ordinanza ex art. 73, co. 3, c.p.a., pubblicata il 14 maggio 2020, il termine di giorni dieci per interloquire su detta questione. 5. Con memoria depositata in data 18 maggio 2020 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, obiettando che, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di x, la notifica del provvedimento è stata effettuata a mani del dipendente incaricato alla ricezione degli atti per il Comune di x, identificato come x x; ha altresì argomentato che, nel sistema indicato dall'art. 475 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non comporta l'accertamento dell'efficacia del titolo esecutivo, né dell'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'azione esecutiva, bensì solamente una verifica formale per il debitore dell'esistenza del titolo stesso. 6. Alla camera di consiglio dell'8 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 7. Ritiene il Collegio che le argomentazioni del ricorrente non meritino condivisione e che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile. 7.1. In punto di fatto va ribadito, come rilevato nell'ordinanza collegiale, che la formula esecutiva apposta sul titolo portato ad esecuzione ("Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti") non riporta, come invece richiesto dall'art. 475, comma 2, c.p.c., l'indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita in forma esecutiva, ma si presenta in forma generica, senza indicazione di alcun nominativo. 7.2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, norma speciale di contabilità pubblica, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che condannano le pubbliche amministrazioni al pagamento di somme di denaro è necessaria l'apposizione della formula esecutiva (TAR Campania, Napoli, n. 1440 del 2019; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 479 del 2020). 7.3. La disciplina della "spedizione in forma esecutiva" è contenuta nell'art. 475 c.p.c., ai sensi del quale: "Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione " Repubblica italiana - In nome della legge " e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che

ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti "".

7.4. Con riguardo alla ratio dell'apposizione della formula occorre rilevare come tale adempimento, lungi dal rappresentare un vacuo formalismo, assolve ad una pluralità di funzioni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: "occorre considerare che la stessa va apposta all'esito di un controllo sulla "perfezione formale" del titolo prescritto dall'art. 153 disp. att. c.p.c., sicchè l'adempimento in questione vale a suggellare la rilevanza dell'atto come idoneo a sostenere l'azione esecutiva (a tal proposito è stato affermato che il diritto a procedere ad esecuzione forzata sarebbe soggetto ad una condicio iuris impropria - l'apposizione della formula - il cui avveramento soltanto ne consente l'esercizio). Dunque, mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica: (a) l'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell'art. 474 c.p.c.; (b) l'esigibilità del diritto, che - secondo la chiara lettera dell'art. 474 c.p.c., comma 1, - costituisce un presupposto dell'azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell'atto come titolo esecutivo; (c) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch'esso richiesto dall'art. 474 c.p.c., comma 1; (d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro (art. 474 c.p.c., comma 2, n. 2). Pertanto, qualora si ponga in esecuzione un provvedimento giudiziario, la spedizione del titolo in forma esecutiva postula l'accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato. Ed ancora, non potrà provvedersi alla spedizione se non siano provati l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione della controprestazione, l'avvenuta scelta nell'obbligazione alternativa. Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso (art. 475 c.p.c., comma 2). Infine, la spedizione in forma esecutiva consente il controllo del numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione, giacchè l'art. 476 c.p.c., dispone che non può spediti "senza giusto motivo" più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Tale previsione, unitamente a quella secondo cui solo il presidente del tribunale o il giudice dell'esecuzione possono autorizzare il creditore a ritirare il titolo esecutivo, sostituendolo con copia autentica (art. 488 c.p.c., comma 2), valgono a mantenere sotto il controllo dell'autorità giudiziaria l'esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 cod. proc. civ.)" (Cassazione civile, sez. III, n. 3967 del 12/02/2019).

7.5. In altri termini, e con riguardo al profilo di interesse, il combinato disposto dell'art. 475, comma 2, c.p.c. e dell'art. 153, comma 1, disp.att. c.p.c. (ai sensi del quale "Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto"), evidenzia la fondamentale funzione della formula esecutiva, cioè il controllo, da parte del cancelliere, della legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi di esso per la soddisfazione in concreto del proprio diritto accertato, e della regolarità formale del provvedimento. Lo scopo dell'adempimento in parola è dunque quello di assicurare che un pubblico ufficiale eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo, sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula; la sola notificazione del titolo esecutivo (che non è in contestazione nella presente controversia) non è idonea ad assicurare detto scopo, poichè porta a conoscenza del debitore che c'è un titolo che lo condanna ad una o più prestazioni nei confronti di uno o più soggetti e che si intende procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, non anche che vi sia coincidenza tra colui che questa esecuzione minaccia e colui a cui favore (eventualmente con altri) il titolo sia stato emesso.

7.6. Ne discende che la mancata indicazione del nominativo in favore del quale viene effettuata la spedizione in forma esecutiva, oltre a porsi in contrasto con il disposto dell'art. 475 c.p.c., finisce altresì per frustrare quelle esigenze di certezza a cui presidio è posta la speciale disciplina di contabilità pubblica di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite "Microsoft Teams", ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>